



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorsi ex art. 700 dipendenti vari - Resistenza - Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 05 (cinque) del mese di dicembre, alle ore 16,00 in TARANTO e nella sede Municipale di P.zzo Latagliata; si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Pasquale BARNABÀ (a.g.)

4. Bruno COSTONE

5. Michele MERCADANTE (a.g.)

6. Daniele POTI'

7. Domenico VILLANO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dr.ssa M.Fabiola Menenti.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- Visti i ricorsi ex art. 700 c.p.c. promossi dagli ex dipendenti Ferrante Francesco, D'Erchia Luigi e Schiavone Cosimo, tutti rappresentati e difesi dal dott. proc. Rosa Falciglia di Castellaneta (TA), intesi ad ottenere la immediata riassunzione in servizio o, in subordine, la corresponsione della retribuzione sino al 30/06/95 e la condanna dell'AMAT al pagamento delle spese di lite;
- Atteso che i predetti dipendenti hanno rassegnato le dimissioni volontarie dal servizio, con decorrenza 1°/09/1995;
- Atteso, pertanto, sussistere i motivi per resistere ai giudizi de quibus;
- Ritenuto poter affidare l'incarico per la difesa dell'Azienda al Capo Ripartizione Affari Legali, avv. Olimpia Cimaglia;
- Visto l'art. 6 del T.U. del 1925;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

DELIBERA

- di resistere avverso i ricorsi ex art. 700 c.p.c. promossi, per i motivi in narrativa specificati, dai dipendenti Ferrante Francesco, D'Erchia Luigi e Schiavone Cosimo, affidando l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia;
- di porre la spesa di £. 100.000, quale acconto a titolo di fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1995, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, tenuto conto che le udienze sono state fissate per i giorni 11 e 12 dicembre 1995.

Il Presidente



Il Segretario



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **- 5 DIC. 1995**

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Della Commissione Amministratrice
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 7356111 (5 linee urbane)
Telefax (099) 7794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 12/dicembre/1995

N° di Protocollo : Dir/ 2697/95

RACCOMANDATA A MANO

Spett./le
Segreteria 2° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

T A R A N T O

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 05/dicembre/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 311 - 312 - 313 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

p.r. M. Lucibello
13.12.95

29 NOV. 1995

12726/95 di PROL

Dott. Proc. Rosa Falciglia

Via S. Martino, 2/a

tel. 099/844309

CASTELLANETA

Pretura di Taranto - Sezione Lavoro

Copia

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Ill.mo Sig. Pretore, Giudice del Lavoro.

D'ERCHIA Luigi, nato il 21.6.1937, rappresentato e

difeso dal dott. proc. Rosa Falciglia, presso la

quale domicilio, in Castellaneta, Via S. Martino,

2/a, giusta mandato a margine di questo atto, espo-
ne quanto appresso:

1) in servizio di ruolo dal 18.8.1960 alle dipen-
denze dell'AMAT - Azienda Municipalizzata Autotra-

sporti Pubblici di Taranto, in data 22.8.1995, in

considerazione del fatto che il 18.8.1995 aveva

maturato i 35 anni di anzianità di servizio e di

contribuzione, con 57 anni di età, utili per la ma-

turazione del diritto alla pensione di anzianità,

in presenza di un piano di ristrutturazione azien-

dale regolarmente approvato dal Consiglio Comunale

ed al fine di conseguire, in virtù della legisla-

zione a quella data vigente, la detta pensione

anzianità con decorrenza dall'1.9.1995, ha rasse-

gnato le proprie dimissioni dal servizio con effet-

ti dal 31.8.1995.

2) Le dette dimissioni - va subito evidenziato -

non sono state accettate con deliberazione della

Commissione Amministratrice, secondo il disposto

URGENTE

Delego la dott. proc. Rosa Falciglia

a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, fasi di pugnazione successive e fase esecuzione.

Gli conferisco ogni facoltà di legge, compresa quella di sigillare, rinunciare al giudizio e rilasciare quietanze.

Eleggo domicilio presso la mia abitazione in Castellaneta, via S. Martino, 2/a.

Fto D'Erchia Luigi

E' autografo

Mod. dott. proc. Rosa Falciglia

N. Cron.

Ind. trascritto

Teramo

Mod. A

1995

UFFICIO GIUDIZIARIO

dell'art. 30 dell'Allegato A) al R.D. 8.1.1931 n. 148. Ed invero, soltanto con corrispondenza interna, prot. n. AP/844 del 28.8.1995, avente ad oggetto: Collocamento in quiescenza, il Direttore di esercizio ha comunicato al D'Erchia che la richiesta di collocamento in quiescenza veniva accolta e, pertanto, il rapporto di servizio sarebbe cessato il 31.08.1995, quale ultimo giorno di lavoro.

Recita, appunto, l'art. 30 del "Regolamento": "Le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto; esse **non hanno valore** finché non sono accettate dall'azienda; l'accettazione è deliberata entro un mese dalla presentazione..... L'agente dimissionario, fino a quando le sue dimissioni non siano state accettate, ha l'obbligo di continuare a prestare regolare servizio".

3) Il D'Erchia dall'1.9.1995 non ha prestato servizio in forza della comunicazione del Direttore.

4) Soltanto il 26.10.1995, però, l'AMAT ha trasmesso al D'Erchia tutta la "Documentazione per pensione di anzianità".

Questa, in data 30.10.1995, è stata consegnata a mano all'INPS dal D'Erchia.

5) In data 2.11.1995, l'INPS, con nota avente ad oggetto: "reiezione domanda di pensione di anzia-

nità", ha comunicato al D'Erchia che "la domanda presentata dalla S.V. il 20 ottobre 1995 per ottenere la liquidazione della pensione di anzianità è stata respinta ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 29 Legge 335 del 8 agosto 1995."

Pare che, in virtù di detta legge, il D'Erchia debba conseguire il diritto alla pensione solo l'1.7.1996.

6) Con nota dell' 8.11.1995, le OO.SS. di categoria CGIL, CISL e UIL, denunciando la reiezione delle domande di pensionamento anticipato di cinque lavoratori dimissionari, fra cui il D'Erchia hanno chiesto all' AMAT la immediata riammissione in servizio degli stessi.

7) **Ad oggi, nonostante i solleciti del D'Erchia e delle OO.SS., l'AMAT non ha provveduto a riammettere in servizio il D'Erchia, che, allo stato, si trova senza retribuzione e senza pensione.**

Per tali ragioni, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c. (fumus boni iuris e periculum in mora),

r i c o r r e

all'Ill.mo Sig. Pretore, Giudice del Lavoro, perché, in via provvisoria, ordini all'AMAT di riammetterlo immediatamente in servizio fino al

conseguimento della pensione (1.7.1996) o, in mancanza, di corrispondergli la retribuzione dall'1.9.1995 al 30.6.1996 o, in subordine, dal 8.11.1995; conceda il termine nei limiti di legge per l'instaurazione del giudizio di merito. Vittoria di spese.

Istruttoriamente, si producono i seguenti documenti:

- 1) dimissioni del 22.8.1995;
- 2) nota AMAT AP/844 del 28.8.1995;
- 3) nota AMAT AP/1011 del 26.10.95 e n. 9 allegati;
- 4) ricevuta INPS del 30.10.1995;
- 5) nota INPS del 2.11.1995;
- 6) nota 8.11.95 delle oo.ss. cgil, cisl e uil.

Taranto, 16.11.1995

Fatto e letto in pubblica audienza (dott. proc. Rosa Falciglia)

Rosa Falciglia

Il Pretore

Gran 33780

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza del giorno 14.12.95 ore 10.

Ordina alle parti di comparire personalmente e dispone che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata alla convenuta entro il 30-11-95

Taranto, Copia conforme all'originale

Il Cancelliere

R.TO Pecullo

Taranto



IL PRETORE

R.TO Dr. M. Fincelli

IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in giudizio, io sottoscritto, addetto al suddetto ufficio,

ho notificato il presente atto al CA. AMAT

in persona del legale rappresentante pro-tempore

abitante in Taranto-Via C. Battisti n. 657

mediante consegna di copia conforme all'originale

a mani.

a mani dell'Implegato Gianni Lucchese
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

21 Nov. 1991

VITO TAMBORRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO

URGENTE

29 NOV. 1995

Dott. Proc. Rosa FALCIGLIA
Via S. Martino, 2/a
Tel. 099/8447309
CASTELLANETA

Copia

12797/95 di Prot.

RG 17425/95

Pretura di Taranto - Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Ill.mo Sig. Pretore, Giudice del Lavoro,

Ferrante Francesco, nato il 15.8.1936, rappresenta
to e difeso dal dott. proc. Rosa Falciglia, presso

la quale domicilia, in Castellaneta, Via S. Marti-
no, 2/a, giusta mandato a margine di questo atto,
espone quanto appresso:

1) in servizio di ruolo dal 16.8.1960 alle dipen-
denze dell'AMAT - Azienda Municipalizzata Autotra-
sporti Pubblici di Taranto, in data 25.7.1995, in
considerazione del fatto che il 16.8.1995 andava a
maturare i 35 anni di anzianità di servizio e di
contribuzione, con 57 anni di età, utili per la ma-
turazione del diritto alla pensione di anzianità,
in presenza di un piano di ristrutturazione azien-
dale regolarmente approvato dal Consiglio Comunale
ed al fine di conseguire, in virtù della legisla-
zione a quella data vigente, la detta pensione di
anzianità con decorrenza dall'1.9.1995, ha
segnato le proprie dimissioni dal servizio con effet-
ti dal 31.8.1995.

2) Le dette dimissioni - va subito evidenziato -
non sono state accettate con deliberazione della
Commissione Amministratrice, secondo il disposto

URGENTE

Allego il dott. proc. Rosa Falciglia
a rappresentarmi e difendermi
nel presente giudizio, fasi di in-
pugnazione successive e fase di
esecuzione.
Gli conferisco ogni facoltà di
legge, compresa quella di tran-
sigere, rinunciare al giudizio
rilasciare quietanze.
Eleggo domicilio presso di Lei
in Castellaneta, Via S. Marti-
no, 2/a

Fto Ferrante Francesco
E autografo
Fto dott. proc. Rosa Falciglia

77M

Indirizzo
Taranto

Handwritten signature

dell'art. 30 dell'Allegato A) al R.D. 8.1.1931 n.

148. Ed invero, soltanto con corrispondenza interna, prot. n. AP/766 del 3.8.1995, avente ad oggetto: Collocamento in quiescenza, il Direttore di esercizio ha comunicato al Ferrante che "giusta Vs. richiesta del 25.07.1995, il Vs. rapporto di servizio con questa Azienda verrà a cessare con decorrenza 31.08.1995, quale ultimo giorno di lavoro".

Recita, appunto, l'art. 30 del "Regolamento": "Le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto; esse **non hanno valore** finché non sono accettate dall'azienda; l'accettazione è deliberata entro un mese dalla presentazione..... L'agente dimissionario, fino a quando le sue dimissioni non siano state accettate, ha l'obbligo di continuare a prestare regolare servizio".

3) Il Ferrante dall'1.9.1995 non ha prestato servizio in forza della comunicazione del Direttore.

4) Soltanto il 19.10.1995, però, l'AMAT ha trasmesso al Ferrante tutta la "Documentazione per pensione di anzianità".

Questa, in data 20.10.1995, è stata consegnata a mano all'INPS dal Ferrante.

5) Con nota 25.10.1995, diretta al Sindaco, al Presidente della C.A., al Direttore di Esercizio ed

alle OO.SS., avente ad oggetto: "richiesta di riammissione in servizio", il Ferrante ha fatto presente quanto segue:

" a) in data 20 ottobre u.s. ho provveduto a consegnare di persona la documentazione rilasciatami dall'Azienda in pari data all'INPS di Taranto, comprendente l'istanza di pensionamento avanzata dal sottoscritto in base alle leggi all'epoca vigenti, datata 25/07/95 ed il relativo riscontro della Direzione di Esercizio datato 03/08/95.

b) in data 25 c.m. ho ricevuto una telefonata dal funzionario dell'INPS Sig.ra Palmieri, che mi informava che la domanda di pensione non poteva essere accolta poiché con la decorrenza della stessa (01/09/95) andavano in vigore le nuove disposizioni della legge 335 di efficacia dalla data 17/08/95.

c) faccio presente che l'anzianità dei 35 anni maturava alla data del 16/08/95.

Precisando di non essere a conoscenza delle nuove disposizioni della legge, poiché assente dall'Azienda per motivi di salute e non avendo ricevuta alcuna comunicazione dall'Azienda così come in altre occasioni si è verificato, non mi sono trovato nelle condizioni di revocare in tempo utile la domanda di quiescenza, per cui chiedo di essere riam-

messo in servizio non potendosi pensare di lasciare un lavoratore per circa un anno senza retribuzione"

6) In data 2.11.1995, l'INPS, con nota avente ad oggetto: "reiezione domanda di pensione di anzianità", ha comunicato al Ferrante che "la domanda presentata dalla S.V. il 20 ottobre 1995 per ottenere la liquidazione della pensione di anzianità è stata respinta ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 29 Legge 335 del 8 agosto 1995."

Pare che, in virtù di detta legge, il Ferrante debba conseguire il diritto alla pensione solo l'1.7.1996.

7) Ad oggi, nonostante i solleciti del Ferrante e delle OO.SS., l'AMAT non ha provveduto a riammettere in servizio il Ferrante, che, allo stato, si trova senza retribuzione e senza pensione.

Per tali ragioni, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c. (fumus boni iuris e periculum in mora),

r i c o r r e

all'Ill.mo Sig. Pretore, Giudice del Lavoro, perché, in via provvisoria, ordini all'AMAT di riammetterlo immediatamente in servizio fino al conseguimento della pensione (1.7.1996) o, in mancanza, di corrispondergli la retribuzione

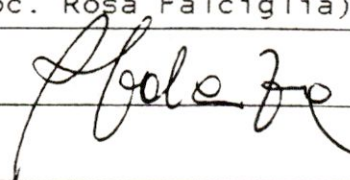
dall'1.9.1995 al 30.6.1996 o, in subordine, dal
25.10.1995; conceda il termine nei limiti di legge
per l'instaurazione del giudizio di merito. Vitto-
ria di spese.

Istruttoriamente, si producono i seguenti documen-
ti:

- 1) dimissioni del 25.7.1995;
- 2) nota AMAT AP/766 del 3.8.1995;
- 3) nota AMAT AP/1000 del 19.10.95 e n. 9 allegati;
- 4) ricevuta INPS del 20.10.1995;
- 5) nota (26) 25.10.1995 del Ferrante;
- 6) nota INPS del 2.11.1995.

Taranto, 16.11.1995

(dott. proc. Rosa Falciglia)



Il Pretore

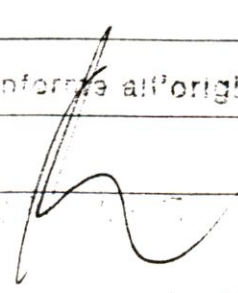
letto il ricorso che precede, fissa per la discus-
sione l'udienza del giorno 11-12-95 ore 10 .
Ordina alle parti di comparire personalmente e
dispone che copia del ricorso e del presente decre-
to sia notificata alla convenuta entro il 30-11-95.

Crea 33781

Taranto, 20-11-95

Il Cancelliere Copia conforme all'originale IL PRETORE

F.TO Paculli



F.TO Dr. M. Fischeletti

URGENTE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATATA DEL UFFICIO UNIPARTITICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte interessata, sottoscritta

scritta in data 10/10/1978, ufficio,

no nominato a ricevere la copia AMAT

in persona del legale rappresentante po - legge

abitante in Taranto - Via C. Battisti n. 657

mediante consegna di copia conforme all'originale

a mani.

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione alla

29/10/1978

VITO TAMBORRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATATA DI TARANTO

29 NOV. 1995

18785/95 di Prot.

Dott. Proc. Rosa FALCIGLIA
Via S. Martino, 2/a
tel. 099-8447309
CASTELLANETA

Pretura di Taranto - Sezione Lavoro

COPIA

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Ill. mo Sig. Pretore, Giudice del Lavoro.

SCHIAVONE Cosimo, nato il 3.6.1936, rappresentante

difeso dal dott. proc. Rosa Falciglia, presso la

quale domicilia, in Castellaneta, Via S. Martino, 2/a. giusta mandato a margine di questo atto, espo-

ne quanto appresso:

1) in servizio di ruolo dal 18.8.1959 alle dipendenze dell'AMAT - Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici di Taranto, in data 21.8.1995, in

considerazione del fatto che il 18.8.1995 aveva maturato i 35 anni di anzianità di servizio e di

contribuzione, con 57 anni di età, utili per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità,

in presenza di un piano di ristrutturazione aziendale regolarmente approvato dal Consiglio Comunale

ed al fine di conseguire, in virtù della legislazione a quella data vigente, la detta pensione di

anzianità con decorrenza dall'1.9.1995, ha

gnato le proprie dimissioni dal servizio con effetti dal 31.8.1995.

2) Le dette dimissioni - va subito evidenziato -

non sono state accettate con deliberazione della

Commissione Amministratrice, secondo il disposto

URGENTE

Meo e dott. proc. Rosa Falciglia
a rappresentarmi e difendermi
nel presente giudizio, fasi di
pugnazione successive e fase di
esecuzione.

Gli conferisco ogni facoltà di
legge, compresa quella di transi-
gere, rinunciare al giudizio e
rilasciare quietanze.

Eleggo domicilio presso di me
in Castellaneta, Via S. Martino
2/a

Fto Giuseppe Rosino

E' autografo

Fto dott. proc. Rosa Falciglia

N. Cir.

Ind. trascr.

Terasse

20/11/1995

dell'art. 30 dell'Allegato A) al R.D. 8.1.1931 n. 148. Ed invero, soltanto con corrispondenza interna, prot. n. AP/843 del 28.8.1995, avente ad oggetto: Collocamento in quiescenza, il Direttore di esercizio ha comunicato allo Schiavone che la richiesta di collocamento in quiescenza veniva accolta e, pertanto, il rapporto di servizio sarebbe cessato il 31.08.1995, quale ultimo giorno di lavoro.

Recita, appunto, l'art. 30 del "Regolamento": "Le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto; esse **non hanno valore** finché non sono accettate dall'azienda; l'accettazione è deliberata entro un mese dalla presentazione..... L'agente dimissionario, fino a quando le sue dimissioni non siano state accettate, ha l'obbligo di continuare a prestare regolare servizio".

3) Lo Schiavone dall'1.9.1995 non ha prestato servizio in forza della comunicazione del Direttore.

4) Soltanto il **31.10.1995**, però, l'AMAT ha trasmesso allo Schiavone tutta la "Documentazione per pensione di anzianità".

Questa, in data **31.10.1995**, è stata consegnata a mano all'INPS dallo Schiavone.

5) In data 2.11.1995, l'INPS, con nota avente ad

oggetto: "reiezione domanda di pensione di anzianità", ha comunicato allo Schiavone che "la domanda presentata dalla S.V. il 31 ottobre 1995 per ottenere la liquidazione della pensione di anzianità è stata respinta ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 29 Legge 335 del 8 agosto 1995."

Pare che, in virtù di detta legge, lo Schiavone debba conseguire il diritto alla pensione solo l'1.7.1995.

6) Con nota dell'8.11.1995, le OO.SS. di categoria CGIL, CISL e UIL. denunciando la reiezione delle domande di pensionamento anticipato di cinque lavoratori dimissionari, fra cui lo Schiavone hanno chiesto all' AMAT la immediata riammissione in servizio degli stessi.

7) Ad oggi, nonostante i solleciti dello Schiavone e delle OO.SS., l'AMAT non ha provveduto a riammettere in servizio lo Schiavone, che, allo stato, si trova senza retribuzione e senza pensione.

Per tali ragioni, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c. (fumus boni iuris e periculum in mora),

r i c o r r e

all'Ill.mo Sig. Pretore. Giudice del Lavoro, perché, in via provvisoria, ordini all'AMAT di

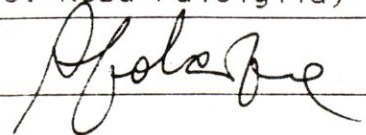
riammetterlo immediatamente in servizio fino al conseguimento della pensione (1.7.1996) o, in mancanza, di corrispondergli la retribuzione dall'1.9.1995 al 30.6.1996 o, in subordine, dal 8.11.1995; conceda il termine nei limiti di legge per l'instaurazione del giudizio di merito. Vittoria di spese.

Istruttoriamente, si producono i seguenti documenti:

- 1) dimissioni del 21.8.1995;
- 2) nota AMAT AP/843 del 28.8.1995;
- 3) nota AMAT del 31.10.95 e n. 9 allegati;
- 4) ricevuta INPS del 31.10.1995;
- 5) nota INPS del 2.11.1995;
- 6) nota 8.11.95 delle oo.ss. cgil, cisl e uil.

Taranto, 16.11.1995

(dott. proc. Rosa Falciglia)



Il Pretore

Gran 33876

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza del giorno 14.12.95 ore 9.00.

Ordina alle parti di comparire personalmente e dispone che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata alla convenuta entro il 1.12.95.

Taranto, 21-11-55

Il Cancelliere

IL PRETORE

R. To Pacelli.

R. To Dr. Morra

Copia conforme all'originale

24.11.55



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO PER LE UNICHE NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte interessata, sottoscritta

scritto assistente all'ufficio,

ho notificato il presente AMAT

in persona del legale rappresentante pro-tempore

abitante in Taranto-Via C. Battisti n. 652

mediante consegna di copia conforme all'originale

ai mani.

e mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

29 Nov 1955

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNICO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO

URGENTE



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI

20

12326 di Prot

Prot. n. 26473
Ref. n. 246495 del 11/11/95

Bar

All' A.M.A.T.

20 NOV. 1995

PRES.
DIRET.

TARANTO

24.11.95

Oggetto: Richiesta "nulla-osta" per riammissione in servizio di unita' lavorative.

Si rappresenta che a questa Regione non compete il rilascio di alcun "nulla-osta" per la riammissione in servizio di unita' lavorative per le motivazioni di cui alla nota a riferimento. Nella fattispecie non e' neppure configurabile l'approvazione da parte della Giunta regionale prevista dal comma 3 dell'art.3 della L.R. n.13/93, non essendo ipotizzabile attivare -per i lavoratori in questione- procedure di mobilita' interaziendale.

L'ASSESSORE
(dott. Enrico Santaniello)

copie cartelle
pers. di Rep. A.M.A.T.
M